



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (16 MAGGIO E 07 GIUGNO 2019)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **22-07-2019**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Iole Tommasini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visto il verbale della delibera C.C. della seduta del 16.05.2019: **n. 16.**

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 07.06.2019: **n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

Di approvare il verbale della delibera C.C. della seduta del 16.05.2019: **n. 16.**

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 07.06.2019: **n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21.**



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 94 IN DATA 27.06.2019 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 94 IN DATA 27.06.2019 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Premesso che con propria deliberazione n. 112 in data 21.12.2018 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 (artt. 151 – 170 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011)" è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. N. 118/2011 s.m.i. nonché il DUP;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27.06.2019, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2019/2021, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, considerata la necessità:

- del Comando Vigili Urbani di disporre di personale a tempo determinato al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PdO e nel PEG
- dell'ufficio tributi di analizzare lo stato della riscossione dei flussi affidati all'agente della riscossione relativi alle entate tributarie, patrimoniali ed extra tributarie dell'ente

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27/06/2019, avente ad oggetto: "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000)*";

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27/06/2019, avente ad oggetto: "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000)*";

2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di programmare e realizzare gli interventi e gli obiettivi contenuti nel PdO e nel PEG

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
191000.0 01.04.1.103	SERVIZI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	14.650,00	1.550,00	16.200,00
441001.0 03.01.1.101	Intensificazione servizi	86.461,56	40.000,00	126.461,56
441005.0 03.01.1.101	Intensificazione servizi - Oneri previdenziali ed assistenziali	26.189,21	11.200,00	37.389,21
494001.0 01.02.1.102	IRAP Intensificazione VV. UU. estivi	7.349,23	3.050,00	10.399,23
	TOTALE	134.650,00	55.800,00	190.450,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
109000.0 01.03.1.103	INCARICHI PROFESSIONALI	7.000,00	1.550,00	5.450,00
482002.0 03.01.1.103	Implementazione sistema di videosorveglianza	35.000,00	35.000,00	0,00
482005.0 03.01.1.103	Palmari violazione Cds Piano Anticorruzione	10.000,00	10.000,00	0,00
486000.0 03.01.1.103	Gestione Servizio parcometri in appalto	303.994,47	9.250,00	294.744,47
	TOTALE	355.994,47	55.800,00	300.194,47

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2019
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	55.800,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	55.800,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	55.800,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	55.800,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
191000.0 01.04.1.103	SERVIZI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	14.650,00	1.550,00	16.200,00
441001.0 03.01.1.101	Intensificazione servizi	86.461,56	40.000,00	126.461,56
441005.0 03.01.1.101	Intensificazione servizi - Oneri previdenziali ed assistenziali	26.189,21	11.200,00	37.389,21
494001.0 01.02.1.102	IRAP Intensificazione VV. UU. estivi	7.349,23	3.050,00	10.399,23
	TOTALE	134.650,00	55.800,00	190.450,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
109000.0 01.03.1.103	INCARICHI PROFESSIONALI	7.000,00	1.550,00	5.450,00
482002.0 03.01.1.103	Implementazione sistema di videosorveglianza	35.000,00	35.000,00	0,00
482005.0 03.01.1.103	Palmari violazione Cds Piano Anticorruzione	10.000,00	10.000,00	0,00
486000.0 03.01.1.103	Gestione Servizio parcometri in appalto	317.901,95	9.250,00	308.651,95
	TOTALE	369.901,95	55.800,00	314.101,95

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2019
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	55.800,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	55.800,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	55.800,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	55.800,00



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **22-07-2019**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Iole Tommasini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito della consultazione elettorale del 10 giugno 2018 Il Consiglio comunale ha approvato la delibera n. 57 del 28.06.2018 avente ad oggetto “ ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 – CONVALIDA DEGLI ELETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2018 - 2023 “.

Premesso quanto sopra, il Presidente del Consiglio Comunale informa che, a seguito delle dimissioni da consigliere comunale sig.ra Alessandra FANCIULLI della “ Lista Proposta comune”, presentate in data 21.06.2019 e assunte al protocollo con n. 19740 in data 21.06.2019 il candidato che surroga il sopraccitato consigliere, come risulta dal verbale dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenente i risultati delle elezioni comunali tenutesi in data 11 giugno 2019 depositato in atti, è la Sig.ra Antonella GALATOLO nata a Grosseto il 14.07.1968.

Rilevato, inoltre, che ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, capo II, del D.lgs. n. 267/00, della Legge n. 190/12 e dell’art. 10 e segg. D.Lgs. 235/12 il Consiglio comunale deve esaminare anche se non risulta prodotto alcun reclamo, le condizioni degli eletti, dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalle norme richiamate.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede quindi se il Consiglio comunale è a conoscenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità.

Dato atto che la Sig.ra Galatolo ha sottoscritto la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità contemplate dal D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 235/2012 e dal D. Lgs. n. 39/2013.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la convalida della nomina a consigliere comunale della sig.ra Antonella GALATOLO nato a Grosseto il 14.07.1968.

Visto il D. lgs n. 267/00.

Visto lo Statuto e il Regolamento comunale.

Vista la Sentenza della Consiglio di Stato Sez. V n. 640 del 17.02.2006 che stabilisce che “ il termine stabilito per la surrogazione dei consiglieri dimissionari dall’art. 38 comma 8 del D.lgs. n. 267 del 2000 non ha natura perentoria”.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall’art. 49 D.lgs. n. 267/00.

Constatato che non esistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità.

DELIBERA

Di surrogare il consigliere comunale Sig.ra Alessandra FANCIULLI della “ Lista Proposta comune” con la sig.ra Antonella GALATOLO nata a Grosseto il 14.07.1968 residente in Monte Argentario, convalidandone la nomina a consigliere comunale non sussistendo nei confronti della stessa alcun caso di ineleggibilità o incompatibilità.

Di inviare la presente al Prefetto di Grosseto.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO ED IL
COMUNE DI SANTA FIORA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-07-2019**

**IL RESPONSABILE P.O.
PIGNATELLI LUCIANO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO ED IL COMUNE DI SANTA FIORA
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Bilancio 01.01.1.101

Bilancio 01.01.1.102

Monte Argentario, **23-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 97 comma 1 del D. lgs. n. 267 del 2000 “ Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dal Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari Interni e Territoriali - Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”

Visto l'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l' ufficio segretario comunale;

Considerato che i comuni di Monte Argentario e di Santa Fiora sono ricompresi nell' ambito della stessa sezione regionale dell' Albo dei segretari comunali e provinciali e che pertanto rientrano nello specifico in quanto disposto dall' Art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465;

Richiamato l'art. 153 c. 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 secondo il quale è consentito stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni;

Ritenuto utile, anche in considerazione delle dimensioni degli Enti e dei costi che gravano sull'esercizio di tale funzione, procedere alla stipula di una convenzione di segreteria tra questo Comune e il Comune di Santa Fiora, che si articoli su un servizio prestato per **Quattro Quinti (4/5)** presso il Comune di Monte Argentario e **Un Quinto (1/5)** presso il Comune di Santa Fiora;

Considerato che la convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria comunale permette una riduzione dei costi per entrambi i Comuni risponde pienamente all'esigenza di ottimizzare e ridurre i costi della spesa pubblica;

Dato atto che tale nuova gestione associata del servizio di segreteria comporterebbe anche la possibilità per il comune di Santa Fiora di avvalersi, fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione n. 275 del 06.09.2001 Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali e successive modifiche ed integrazioni, del Segretario Generale titolare del Comune di Monte Argentario iscritto ed appartenente a fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune di Santa Fiora;

Dato inoltre atto che il Segretario Generale del Comune di Monte Argentario D.ssa Iole TOMMASINI, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per la gestione associata;

Visto l'allegato schema di convenzione che regola le modalità di un unico servizio di segreteria generale nel quale vengono stabiliti altresì i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tutto ai sensi dell' art. 30 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Comune di Santa Fiora, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/06/2019, ha già approvato la costituzione della convenzione di segreteria con il comune di Monte Argentario e lo schema di convenzione;

Vista la L. n. 59/97, la L. n. 127/1997, il D.Lgs. 112/98 e la Legge Costituzionale n. 3/2002, in base alle quali, le funzioni amministrative in materia sono svolte a livello locale in virtù del principio di sussidiarietà;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente

deliberato;

2. Di costituire il servizio associato per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Santa Fiora, avvalendosi del Segretario Comunale di questo Ente D.ssa Iole TOMMASINI, e di approvare l'unito schema di convenzione;

3. Di demandare al Sindaco del Comune di Monte Argentario in qualità di comune capofila il compito di procedere al compimento di tutti gli atti occorrenti per definire tale convenzione, ivi compresa la gestione dei rapporti con l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

4. Di stabilire che si assicuri comunque la presenza del Segretario Comunale come indicato in convenzione per almeno **Quattro Quinti (4/5)** della propria attività lavorativa presso l'Ente capofila;

5. Di dare atto che la convenzione di segreteria sopra citata decorrerà dalla presa servizio del titolare della sede convenzionata, data che dovrà essere comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali e cesserà con la cessazione dell'attuale mandato dei Sindaci del Comune di Monte Argentario e/o del Comune di Santa Fiora, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

6. Di dare atto, altresì, che la spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 e pluriennale 2019/2021;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs n. 267/00.

**COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROVINCIA DI GROSSETO**

**COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE .

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ alle ore
_____ nella sede del Comune di, con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Il Comune di Monte Argentario, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Francesco Borghini, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Santa Fiora, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. Federico Balocchi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

P R E M E S S O

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, N. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con delibera consiliare del Comune di Monte Argentario n.... del2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Santa Fiora n. 27 del 25/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
- Che con decreto del Sindaco in data 02.08.2018, è stata nominata titolare della Segreteria del Comune di Monte Argentario la D.ssa Iole TOMMASINI, con decorrenza dal 06.08.2018;

Con la presente scrittura sottoscritta digitalmente e da registrarsi in caso d'uso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - I Comuni di Monte Argentario e Santa Fiora nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c.3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P. R.- 4/12/97 n. 465 e s.m.i., stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il Servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2- Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Monte Argentario, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Monte Argentario.

La sede dell'ufficio unico è individuata nella Sede del Comune di Monte Argentario e la classe di appartenenza della Segreteria Convenzionata è determinata in quella di appartenenza del Comune di Monte Argentario (attualmente 1-B).

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario

Art. 3 - La presente convenzione decorre dalla presa servizio del titolare della sede convenzionata, data che deve essere comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del vigente mandato del Sindaco del Comune di Monte Argentario e/o del Comune di Santa Fiora, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti. Tale convenzione potrà essere prorogata o rinnovata rispettivamente prima o dopo la scadenza con l'adozione di apposite deliberazioni consiliari .

La convenzione comunque, al di là ed in aggiunta delle scadenze sopra indicate, potrà essere risolta in ogni momento dalle due Amministrazioni Comunali nei seguenti casi:

- per scioglimento consensuale dei due Enti;
- **per recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottare con deliberazione consiliare da notificare** all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione, al pari dello scioglimento della convenzione per naturale scadenza, il Segretario Comunale ritornerà titolare della segreteria del Comune di Monte Argentario.

Art. 4 - Il Segretario Generale dovrà prestare il proprio servizio nelle due sedi in misura non inferiore ad **Quattro Quinti (4/5)** su base mensile per il Comune di Monte Argentario, ed in misura non inferiore a **Un Quinto (1/5)** sempre su base mensile per il Comune di Santa Fiora.

La materiale presenza e la definizione dei giorni nei quali prestare servizio nei due Enti avverrà con un'intesa verbale tra i Sindaci dei due Comuni.

L'articolazione dell'orario di lavoro del Segretario Generale, e la definizione dello stesso, avverrà, al pari della scelta degli eventuali rientri pomeridiani in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi, con un'intesa verbale tra i Sindaci.

Al fine di assicurare la miglior funzionalità dello svolgimento del servizio le eventuali modifiche all'orario concordato potranno avvenire anche per le vie brevi all'insegna della massima informalità.

Art. 5 - Il trattamento economico spettante al Segretario Generale sarà quello determinato alla luce del contratto collettivo nazionale di lavoro, maggiorato ai sensi dello stesso a seguito dello svolgimento del servizio presso una Segreteria Convenzionata.

Gli aspetti inerenti il trattamento giuridico, gli atti di nomina ed inquadramento, unitamente alle determinazioni sulla retribuzione di posizione e di risultato sono disciplinati con provvedimenti del Sindaco del Comune capo convenzione, individuato nel Comune di Monte Argentario.

Gli aspetti inerenti il trattamento economico, la materiale corresponsione degli stipendi e l'erogazione delle somme materialmente spettanti e gli aspetti inerenti il trattamento previdenziale ed assicurativo avverrà ad opera del Comune di Monte Argentario, che in tal senso anticiperà tutte le somme occorrenti.

Il rimborso delle somme avverrà, con meccanismi sotto specificati, da parte del Comune di Santa Fiora con cadenza trimestrale previo invio della rendicontazione.

Sono esclusi dal meccanismo suddetto le somme che verranno attribuite singolarmente dai due Comuni e spettanti a titolo di diritti di segreteria, che ogni Ente verserà al Segretario alle scadenze di legge. Sono altresì escluse da tale meccanismo eventuali spese relative a trasferte compiute nell'interesse del singolo Comune, che ogni Ente provvederà a corrispondere in proprio al Segretario.

In particolare le eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede di Santa Fiora nei giorni di effettivo servizio competeranno al Comune di Santa Fiora e verranno determinate in base ai costi chilometrici di legge.

Le disposizioni del presente articolo, per quanto applicabili, valgono anche per un eventuale utilizzo del Vice Segretario nello svolgimento delle proprie funzioni vicarie nel rispetto delle norme regolamentari dei due Comuni.

Art. 6 - Tutte le spese concernenti la Segreteria Convenzionata, fatte le eccezioni di cui al precedente articolo, sono ripartite tra i Comuni di Monte Argentario e Santa Fiora nella seguente misura:

Comune di Monte Argentario **4/5 (quattro quinti del costo) ovvero 80%**

Comune di Santa Fiora **1/5 (un quinto del costo) ovvero 20%**

Il Comune di Santa Fiora provvederà al materiale rimborso delle somme di sua spettanza al Comune di Monte Argentario con almeno cadenza trimestrale, dietro presentazione di idonei rendiconti forniti con almeno trenta giorni di anticipo. Gli uffici competenti dei due Enti potranno concordare differenti scadenze e modalità di rendicontazione nel principio di massima e leale collaborazione tra enti.

Art. 7 – Al Segretario della segreteria convenzionata è dovuta l'indennità di risultato, così come previsto dall'art. 42 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, da ripartirsi fra i comuni convenzionati nella misura di cui all'articolo precedente.

Art. 8. La presente convenzione è classificata in classe 1[^] B ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale e non necessita di riclassificazione in quanto il Comune di Monte Argentario è di classe di 1[^] B.

Art. 9 In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco. Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.

Art. 10 La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa sulla registrazione degli atti.

Art. 11 Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA FIORA



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**ADOZIONE ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE DI PORTO ERCOLE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **17-07-2019**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**ADOZIONE ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE DI PORTO ERCOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Non Necessario

Monte Argentario, **18-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Monte Argentario è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002, il quale contiene una puntuale disciplina dell'ambito portuale di Porto Ercole, in particolare:

art. 32, Il sistema funzionale integrato SSFI.3 – Porto Ercole” *“Il sottosistema funzionale integrato di Porto Ercole mira principalmente a migliorare le condizioni di esercizio delle attività e delle funzioni del secondo porto comunale per dimensioni e importanza complessiva, nonché dell’insieme delle attività indotte e complementari originate nel suo più immediato intorno urbano e territoriale. Definisce contestualmente l’assetto fisico e funzionale della fascia urbana di affaccio al porto e dello specchio d’acqua, al fine di recuperare la necessaria integrazione tra funzioni portuali e funzioni urbane. Si articola in quattro comparti, che corrispondono a specializzazioni funzionali e che si riflettono anche nell’attuazione degli interventi previsti : - il comparto 3.1 - Porto della Pesca e delle attività cantieristiche; - il comparto 3.2 - Porto delle attività nautiche locali; - il comparto 3.3 - Nuovo Porto turistico, come sezione specializzata del porto - il comparto 3.4 - Opere pubbliche e attrezzature degli spazi complementari Il sottosistema funzionale integrato SSFI. 3 assume come opera pubblica determinante la realizzazione del prolungamento del molo di sottoflutto necessario per garantire migliori condizioni di sicurezza dello spazio d’acqua portuale e dunque consentire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività d’acqua e di terra”*

art. 25, “Portualità - P.2 Porto Ercole”: - *“elevazione della qualità complessiva del sistema porto-waterfront per recuperare un vantaggio competitivo rispetto alle altre località di eccellenza turistica - riordino complessivo delle attività che a diverso titolo, regolamentato o no, investono lo specchio acqueo, anche al fine di elevare il livello di sicurezza - mantenimento della multifunzionalità con potenziamento del settore della nautica da diporto, razionalizzazione del settore della pesca e conferma delle funzioni di ormeggio per i residenti - incremento della dotazione dei servizi e in particolare della offerta di parcheggi, anche attraverso il recupero dell’area industriale dismessa ex Cirio come indicato nelle Azioni programmatiche del PTC”;*

- il Regolamento Urbanistico del Comune di Monte Argentario è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 23/03/2012: agli artt. 85 e 93 il R.U. prescrive e prevede la redazione dell’atto di governo del territorio al fine di garantire un ordinato sviluppo ed assetto della portualità, ritenuto di fondamentale importanza per il Porto di Porto Ercole e la sua economia, nonché per una coerente gestione delle risorse territoriali ed ambientali, individuando all’elaborato E.3 “Ambiti Urbani: prestazioni funzionali”, il Settore SUPO – Settori Urbani di pertinenza portuale;

RILEVATO,

che il quadro delle scelte operate dal Piano Strutturale per l’area portuale di Porto Ercole è stato indirizzato alla definizione contestuale dell’assetto fisico e funzionale della fascia urbana di affaccio al porto e dello specchio dacqua, al fine di recuperare l’integrazione tra funzioni portuali e funzioni urbane;

che il vigente Regolamento Urbanistico demanda ai sensi della vigente L.r. 65/2014, la definizione degli assetti fisici e funzionali degli stessi ambiti portuali, al Piano Regolatore Portuale (PRP);

DATO ATTO che la Regione Toscana ha approvato con DCR 27 marzo 2015, n. 37 (pubblicato sul BURT del 20 maggio 2015) il Piano di indirizzo territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004;

RILEVATO che il PIT/PPR della Regione Toscana ha inteso recepire anche il Masterplan dei porti toscani, di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007;

DATO ATTO che con deliberazione C.C. n.75 del 6/11/2015 venne adottato il Piano Regolatore di Porto Ercole ai sensi dell’art.111 della L.R.T. n.65/2014

DATO ATTO che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/08/2017, si è concluso positivamente il procedimento di VAS approvando il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

DATO ATTO che il piano di cui sopra in data 20/12/2017 è stato oggetto della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 23 della Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, presso gli Uffici della Regione Toscana, conclusasi con esito positivo;

DATO ATTO che In data 25/01/2018 è stato ottenuto il parere favorevole di idoneità tecnica del piano portuale di Porto Ercole;

DATO ATTO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 16-02-2018 è stato approvato il Piano Regolatore del Porto di Porto Ercole, che si compone dei seguenti elaborati :

Relazione generale

Norme tecniche di attuazione

Valutazione integrata ai fini della dotazione di parcheggi del porto di Porto Ercole

Inquadramento territoriale

Planimetria della pianificazione e dei vincoli Planimetria dello stato attuale e ricognizione stato luoghi

Ricognizione funzionale dell'ambito portuale

Rilievo topografico e batimetrico

Planimetria di progetto e sezione tipo nuove banchine

Zonizzazione funzionale

Planimetria dei parcheggi e dei servizi igienici Planimetria di dimensionamento e verifica degli standar di PIT

Studio della biocenosi

Studio delle biocenosi - addendum

Studio meteomarino

Studio dell'agitazione ondosa all'interno del porto

Studio dell'agitazione ondosa all'interno del porto - addendum

Relazione idraulica marittima

Verifica della tracimazione della diga foranea (Molo S.Barbara)

Relazione paesaggistica

Verbale della Conferenza Paesaggistica

Parere di idoneità tecnica.

CONSIDERATO inoltre

che nelle giornate del 28-30 ottobre 2018, fortissime mareggiate hanno investito le zone costiere esposte alle onde provenienti da S-SE. e che a seguito degli eccezionali eventi meteomarini si sono registrati ingenti danni alla struttura portuale e alle imbarcazioni presenti nel porto di Porto Ercole, che a seguito degli eccezionali eventi meteomarini di cui sopra è stato deliberato dall'Amministrazione Comunale di dare incarico di redigere un progetto per migliorare la sicurezza all'interno dello specchio acqueo del porto di Porto Ercole.

che con determinazione dirigenziale n°19/2019 è stato affidato l'incarico alla soc. Interprogetti srl di Roma per la progettazione dell'adeguamento tecnico funzionale del porto di Porto Ercole

che l'art.86 comma 8 della L.R. n.65/2014 specifica che *"Non costituiscono variante al piano regolatore portuale gli interventi di adeguamento tecnico funzionale del porto.*

Costituiscono interventi di adeguamento tecnico funzionale le opere portuali la cui realizzazione, pur rettificando la configurazione morfologica delle infrastrutture del porto, non comporti :

a) la modifica delle funzioni portuali;

b) l'incremento in misura maggiore del 2 per cento della superficie complessiva degli specchi acquei individuati dal piano regolatore portuale."

PRESO ATTO degli elaborati progettuali costituenti il presente adeguamento Tecnico funzionale del Porto di Porto Ercole per la messa in sicurezza dello stesso in riferimento agli eventi atmosferici in premessa a firma dell'ing. Pittori dello studio specialistico Interprogetti srl che si compone dei seguenti elaborati:

R ELABORATI DESCRITTIVI

R 1 Relazione generale

R 2 Relazione verifica parametri ATF

R 3 Studio dell'agitazione ondosa all'interno del porto

T ELABORATI GRAFICI

T 1 Planimetria stato dei luoghi

T 2 Planimetria PRP vigente

T 3 Planimetria e sezione di sovrapposizione PRP e ATF

T 4 Planimetria Piano regolatore portuale con ATF

T 5 Planimetria di intervento molo sopraflutto

T 6 Sezioni

Ritenuto che le modifiche proposte non costituiscono variante al piano regolatore portuale ma si configurino come adeguamento tecnico funzionale del Porto ai sensi dell'art.86 comma 8 della L.R. n.65/2014.

Considerato che

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luca Vecchieschi, dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO vista L.R. n.65/2014;

VISTA la Legge n.241/1990;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Richiamate le competenze attribuite alla figura del dirigente dell'Area Tecnica, come da art. 107 del D.Lgs .267/2000;

Preso atto che gli atti correlati al presente provvedimento verranno pubblicati in forma digitale sul sito web dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;

Con voti

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di adottare, l'adeguamento tecnico funzionale del porto di Porto Ercole così come definito all'art .86 comma 8 della L.R. n.65/2014 , costituito dai seguenti elaborati:

R ELABORATI DESCRITTIVI

R 1 Relazione generale

R 2 Relazione verifica parametri ATF

R 3 Studio dell'agitazione ondosa all'interno del porto

T ELABORATI GRAFICI

T 1 Planimetria stato dei luoghi

T 2 Planimetria PRP vigente

T 3 Planimetria e sezione di sovrapposizione PRP e ATF

T 4 Planimetria Piano regolatore portuale con ATF

T 5 Planimetria di intervento molo sopraflutto

T 6 Sezioni

3. di trasmettere all'autorità marittima competente, alla Provincia di Grosseto alla Regione Toscana e a tutti gli enti competenti gli elaborati costituenti l'Adeguamento tecnico Funzionale per le eventuali determinazioni di competenza;

4. di demandare ai competenti Uffici gli adempimenti consequenziali, compresa la pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. di avvenuta adozione, il deposito per trenta giorni alla casa comunale, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nonché l'acquisizione dell'eventuale parere di idoneità tecnica della struttura regionale competente di cui all'articolo 86, comma 4, L.R. 10 novembre 2014, n. 65;

5. di disporre che entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. chiunque può prendere visione degli elaborati dello strumento adottato e presentare osservazioni

6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
VIGENTE - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RC01 – EX CASA
DEGLI EBREI - ADOZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **17-07-2019**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
VIGENTE - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RC01 – EX CASA
DEGLI EBREI - ADOZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Non Necessario

Monte Argentario, **18-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che

- lo Strumento Urbanistico Generale attualmente vigente è formato dal Piano Strutturale approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. 63 del 25.07.2002 e dal Regolamento Urbanistico approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. 12 del 23.03.2012, ai sensi e per gli effetti rispettivamente della Legge Regionale n. 05/1995 e della Legge Regionale n. 01/2005;
- il Regolamento Urbanistico è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conformemente a quanto disposto dal titolo II del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e dalla L. R. T. 10/2010 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);
 - la Regione Toscana ha emanato nuove norme per il governo del territorio con la L. R. T. n. 65 del 10.11.2014;
 - l'attività urbanistica del Comune di Monte Argentario, nelle more della redazione ed approvazione dei nuovi strumenti, Piano Strutturale e Piano Operativo, è disciplinata da quanto disposto dagli articoli 222 e seguenti, Norme transitorie, della L. R. T. n. 65/2014;
- con Determinazione n. 855 del 24.12.2014, il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica ha approvato il bando di prestazione di servizi per redazione di Varianti al P.S. e al R.U., con contestuale adeguamento ai disposti della L. R. T. n. 65/2014 e ai disposti della Delibera C. R. T. 58/2014;

Dato atto che

- con Determinazione di Aggiudicazione Provvisoria n. 800 del 12.10.2015 si è provveduto ad approvare la graduatoria con pubblicazione sulla G.U., individuando quale progettista l'Arch. Silvia Viviani - Via di Ripoli 78 - 50126 Firenze;
- con Determinazione n. 856 del 28.10.2015 si è proceduto all'approvazione definitiva della graduatoria, a seguito di verifica della sussistenza in capo al professionista Arch. Silvia Viviani dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. n.163 /2006, a oggi art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la normativa vigente ed in particolare

- il Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la "Disciplina del Piano" e la Disciplina dei beni Paesaggistici" del PIT/PPR;
- la L. R. T. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 "*Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico*" con la quale è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (in seguito indicato come PIT - PPR), *Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)*;
 - la L. R. T. n. 10/2010;
 - la L. R. T. n. 17/2016;

Considerato che

le finalità della Variante sono il recupero a fini residenziali del complesso denominato "Ex casa degli Ebrei", nel rispetto delle caratteristiche architettoniche storicizzate, e la riqualificazione funzionale ed estetica dell'area di pertinenza del complesso, nel rispetto della morfologia esistente e delle alberature esistenti purché in buone condizioni e testimoniali dell'originaria sistemazione a giardino;

Rilevato che

- la presente variante, per i suoi contenuti, si configura come variante semplificata di cui all'art. 30, comma 2, della L. R. T. n. 65/14, in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e non comporta modifiche al Piano Strutturale;

Dato atto che

- verrà, pertanto, seguito quanto disposto dall'art. 32 della L. R. T. n. 65/2014, che stabilisce che il Comune adotti le varianti al Regolamento Urbanistico e pubblici sul B. U. R. T. il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia;
 - gli atti saranno resi accessibili sul sito istituzionale del Comune;
- la Relazione del Responsabile del Procedimento dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e risulta allegata agli atti da adottare, ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art.

32;

- gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B. U. R. T. della deliberazione di adozione della presente variante;
- le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono assicurate dall'attività svolta dal Garante dell'informazione e della partecipazione, di cui all'art 38 della L. R. T. n. 65/2014;

Dato atto che

- decorso il termine di cui al comma 2 del sopra citato art. 32, le varianti sono approvate dal Comune che contro deduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul B. U. R. T. e che, qualora non siano pervenute osservazioni, le varianti diventano efficaci a seguito della pubblicazione sul B. U. R. T. dell'avviso che ne dà atto;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 22 della L. R. T. n. 10/2010, è stata inviata all'Autorità Competente la richiesta di avvio della procedura di non assoggettabilità a VAS e che l'Autorità stessa ha avviato le consultazioni con i soggetti SCA in data 21.06.2019;

Visto

- il Provvedimento motivato che ha escluso la presente variante dalla Valutazione Ambientale Strategica a condizione che siano recepiti i contributi tecnici delle consultazioni con i soggetti SCA e che sia garantito il rispetto delle condizioni di fattibilità delle previsioni urbanistiche descritte negli elaborati della medesima variante nei successivi provvedimenti legittimanti le opere edilizie ai sensi della Legge regionale n. 65/2014 (**il provvedimento costituisce condizione essenziale per la validità del presente atto e ne condiziona l'efficacia**);

Dato atto che

- gli elaborati della Variante, a firma dell'Arch. Silvia Viviani, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, sono i seguenti:

1. Relazione;
2. Norme Tecniche di Attuazione comprensive di integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente;
3. Elaborati cartografici:
 - RU Stato vigente - Elaborati D.1 "Ambiti urbani: prestazioni qualitative" e E.1 "Ambiti urbani: prestazioni funzionali" - estratti; scala 1:2.000
 - RU Stato modificato - Elaborati D.1 "Ambiti urbani: prestazioni qualitative" e E.1 "Ambiti urbani: prestazioni funzionali" - estratti; scala 1:2.000;
4. Indagini geologiche:
 - Relazione geologica
 - Allegato A - Elaborati cartografici
 - Allegato B - Scheda di fattibilità.

Considerato che

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luca Vecchieschi, dirigente dell'Area Tecnica;

Vista

- la nomina come Garante dell'informazione e della partecipazione della Sig.ra Rosanna Bani, ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli artt. 36, 37 e 38 della L. R. T. n. 65/2014, del D. P. G. R. 14 febbraio 2017 n. 4/R e della D. G. R. n. 1112 del 16.10.2017;

Preso atto

- dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Genio Civile Toscana Sud, dell'intera documentazione relativa agli aspetti e le indagini geologiche ai sensi del D. P. G. R. n. 53/11/2011,

Vista

- la relazione del Responsabile del Procedimento, redatta in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 3 della L. R. T. n. 65/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto

- il rapporto del Garante della dell'informazione e della partecipazione redatto nel rispetto dell'art. 38 della L.R.T. n .65/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate le competenze attribuite alla figura del dirigente dell'Area Tecnica, come da art. 107 del D.Lgs .267/2000;

Preso atto che gli atti correlati al presente provvedimento verranno pubblicati in forma digitale sul sito web dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;

Con voti

DELIBERA

- 1) di adottare la Variante al Regolamento Urbanistico vigente per l'Ambito di Riqualificazione RC01, Ex Casa degli Ebrei, redatta dall'Arch. Silvia Viviani;
- 2) di prendere atto della nomina come Garante dell'informazione e della partecipazione della Sig.ra Rosanna Bani;
- 3) di prendere atto di quanto contenuto nella relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/14, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto di quanto contenuto nel rapporto del Garante della dell'informazione e della partecipazione, redatto nel rispetto dell'art. 38 della L.R.T. n.65/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di prendere atto che la variante, per i suoi contenuti, si configura come variante semplificata di cui all'art. 30, c.2, della L. R. T. n. 65/14 per le motivazioni illustrate in narrativa e dettagliatamente esposte nella Relazione del Responsabile del Procedimento;
- 6) di disporre, pertanto, che sia osservato l'iter procedurale indicato dall'art. 32 della L. R. T. n. 65/2014, che stabilisce che il Comune adotti le varianti al Regolamento Urbanistico e pubblichi sul B. U. R. T. il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia sul sito internet del Comune;
- 7) di dare atto che gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B. U. R. T. della deliberazione di adozione della presente variante;
- 8) di disporre che le osservazioni tardive non saranno esaminate in quanto pervenute oltre i termini previsti dalla legge;
- 9) di dare atto che, qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventerà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul B. U. R. T. dell'avviso che ne dà atto;
- 10) di dare altresì atto che, con Provvedimento motivato dell'Autorità Competente per la VAS, la variante in argomento è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica alle condizioni descritte in premessa;
- 11) di dare atto che tutti gli allegati citati in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono conservati in copia autentica su formato cartaceo agli atti dell'Area Tecnica;
- 12) di dare atto che la presente deliberazione, completa di allegati, sarà pubblicata sul sito istituzionale e che ne sarà data inoltre comunicazione al Garante dell'informazione e della partecipazione;
- 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE - AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR02 - CARRUBO ALTO - ADOZIONE
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **17-07-2019**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:	VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE - AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR02 - CARRUBO ALTO - ADOZIONE
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Non Necessario

Monte Argentario, **18-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che

- lo Strumento Urbanistico Generale attualmente vigente è formato dal Piano Strutturale approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. 63 del 25.07.2002 e dal Regolamento Urbanistico approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. 12 del 23.03.2012, ai sensi e per gli effetti rispettivamente della Legge Regionale n. 05/1995 e della Legge Regionale n. 01/2005;
- il Regolamento Urbanistico è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conformemente a quanto disposto dal titolo II del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e dalla L. R. T. 10/2010 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);
 - la Regione Toscana ha emanato nuove norme per il governo del territorio con la L. R. T. n. 65 del 10.11.2014;
 - l'attività urbanistica del Comune di Monte Argentario, nelle more della redazione ed approvazione dei nuovi strumenti, Piano Strutturale e Piano Operativo, è disciplinata da quanto disposto dagli articoli 222 e seguenti, Norme transitorie, della L. R. T. n. 65/2014;
- con Determinazione n. 855 del 24.12.2014, il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica ha approvato il bando di prestazione di servizi per redazione di Varianti al P.S. e al R.U., con contestuale adeguamento ai disposti della L. R. T. n. 65/2014 e ai disposti della Delibera C. R. T. 58/2014;

Dato atto che

- con Determinazione di Aggiudicazione Provvisoria n. 800 del 12.10.2015 si è provveduto ad approvare la graduatoria con pubblicazione sulla G.U., individuando quale progettista l'Arch. Silvia Viviani - Via di Ripoli 78 - 50126 Firenze;
- con Determinazione n. 856 del 28.10.2015 si è proceduto all'approvazione definitiva della graduatoria, a seguito di verifica della sussistenza in capo al professionista Arch. Silvia Viviani dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. n.163 /2006, a oggi art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la normativa vigente ed in particolare

- il Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la "Disciplina del Piano" e la Disciplina dei beni Paesaggistici" del PIT/PPR;
- la L. R. T. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 "*Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico*" con la quale è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (in seguito indicato come PIT - PPR), *Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)*;
 - la L. R. T. n. 10/2010;
 - la L. R. T. n. 17/2016;

Considerato che

- le finalità della Variante sono potenziare l'offerta insediativa con la realizzazione di un complesso residenziale da situare lungo il margine del centro abitato di Porto Santo Stefano, riservando una quota del 20% per alloggi ERS, concorrere alla definizione e riqualificazione funzionale del margine urbano sud-occidentale del centro abitato di Porto Santo Stefano, migliorare l'accessibilità e la sosta nell'area, dove è presente anche la struttura scolastica dell'Appetito;

Rilevato che

- la presente variante, per i suoi contenuti, si configura come variante semplificata di cui all'art. 30, comma 2, della L. R. T. n. 65/14, in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e non comporta modifiche al Piano Strutturale;

Dato atto che

- verrà, pertanto, seguito quanto disposto dall'art. 32 della L. R. T. n. 65/2014, che stabilisce che il Comune adotti le varianti al Regolamento Urbanistico e pubblici sul B. U. R. T. il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia;
 - gli atti saranno resi accessibili sul sito istituzionale del Comune;
- la Relazione del Responsabile del Procedimento dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle

fattispecie di cui all'articolo 30 e risulta allegata agli atti da adottare, ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 32;

- gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B. U. R. T. della deliberazione di adozione della presente variante;
- le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono assicurate dall'attività svolta dal Garante dell'informazione e della partecipazione, di cui all'art 38 della L. R. T. n. 65/2014;

Dato atto che

- decorso il termine di cui al comma 2 del sopra citato art. 32, le varianti sono approvate dal Comune che contro deduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul B. U. R. T. e che, qualora non siano pervenute osservazioni, le varianti diventano efficaci a seguito della pubblicazione sul B. U. R. T. dell'avviso che ne dà atto;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 22 della L. R. T. n. 10/2010, è stata inviata all'Autorità Competente la richiesta di avvio della procedura di non assoggettabilità a VAS e che l'Autorità stessa ha avviato le consultazioni con i soggetti SCA in data 21.06.2019;

Visto

- il Provvedimento motivato che ha escluso la presente variante dalla Valutazione Ambientale Strategica a condizione che siano recepiti i contributi tecnici delle consultazioni con i soggetti SCA e che sia garantito il rispetto delle condizioni di fattibilità delle previsioni urbanistiche descritte negli elaborati della medesima variante nei successivi provvedimenti legittimanti le opere edilizie ai sensi della Legge regionale n. 65/2014 (**il provvedimento costituisce condizione essenziale per la validità del presente atto e ne condiziona l'efficacia**);

Dato atto che

- gli elaborati della Variante, a firma dell'Arch. Silvia Viviani, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, sono i seguenti:

1. Relazione;
2. Norme Tecniche di Attuazione comprensive di integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente;
3. Scheda progetto TR 02 allegata alle NTA;
4. Elaborati cartografici:
 - RU Stato vigente - Elaborati D.1 "Ambiti urbani: prestazioni qualitative" e E.1 "Ambiti urbani: prestazioni funzionali" - estratti; scala 1:2.000
 - RU Stato modificato - Elaborati D.1 "Ambiti urbani: prestazioni qualitative" e E.1 "Ambiti urbani: prestazioni funzionali" - estratti; scala 1:2.000;
5. Indagini geologiche:
 - Relazione geologica
 - Allegato A -Elaborati cartografici
 - Allegato B -Scheda di fattibilità.

Considerato che

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luca Vecchieschi, dirigente dell'Area Tecnica;

Vista

- la nomina come Garante dell'informazione e della partecipazione della Sig.ra Rosanna Bani, ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli artt. 36, 37 e 38 della L. R. T. n. 65/2014, del D. P. G. R. 14 febbraio 2017 n. 4/R e della D. G. R. n. 1112 del 16.10.2017;

Preso atto

- dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Genio Civile Toscana Sud, dell'intera documentazione relativa agli aspetti e le indagini geologiche ai sensi del D. P. G. R. n. 53/11/2011,

Vista

- la relazione del Responsabile del Procedimento, redatta in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 3 della L. R. T. n. 65/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto

- il rapporto del Garante della dell'informazione e della partecipazione redatto nel rispetto dell'art. 38 della L.R.T. n .65/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate le competenze attribuite alla figura del dirigente dell'Area Tecnica, come da art. 107 del D.Lgs .267/2000;

Preso atto che gli atti correlati al presente provvedimento verranno pubblicati in forma digitale sul sito web dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;

Con voti

DELIBERA

- 1) di adottare la Variante al Regolamento Urbanistico vigente per l'Ambito di Trasformazione TR02, Carrubo Alto, redatta dall'Arch. Silvia Viviani;
- 2) di prendere atto della nomina come Garante dell'informazione e della partecipazione della Sig.ra Rosanna Bani;
- 3) di prendere atto di quanto contenuto nella relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R.T. n. 65/14, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto di quanto contenuto nel rapporto del Garante della dell'informazione e della partecipazione, redatto nel rispetto dell'art. 38 della L.R.T. n.65/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di prendere atto che la variante, per i suoi contenuti, si configura come variante semplificata di cui all'art. 30, c.2, della L. R. T. n. 65/14 per le motivazioni illustrate in narrativa e dettagliatamente esposte nella Relazione del Responsabile del Procedimento;
- 6) di disporre, pertanto, che sia osservato l'iter procedurale indicato dall'art. 32 della L. R. T. n. 65/2014, che stabilisce che il Comune adotti le varianti al Regolamento Urbanistico e pubblichi sul B. U. R. T. il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia sul sito internet del Comune;
- 7) di dare atto che gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B. U. R. T. della deliberazione di adozione della presente variante;
- 8) di disporre che le osservazioni tardive non saranno esaminate in quanto pervenute oltre i termini previsti dalla legge;
- 9) di dare atto che, qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventerà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul B. U. R. T. dell'avviso che ne dà atto;
- 10) di dare altresì atto che, con Provvedimento motivato dell'Autorità Competente per la VAS, la variante in argomento è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica alle condizioni descritte in premessa;
- 11) di dare atto che tutti gli allegati citati in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono conservati in copia autentica su formato cartaceo agli atti dell'Area Tecnica;
- 12) di dare atto che la presente deliberazione, completa di allegati, sarà pubblicata sul sito istituzionale e che ne sarà data inoltre comunicazione al Garante dell'informazione e della partecipazione;
- 13) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE
DI ASSESTAMENTO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 ART. 193 –
ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE
DI ASSESTAMENTO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 ART. 193 –
ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Premesso che

- l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consigliere, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 - a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Visto l'articolo 147-ter comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il quale:

“L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi”;

Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

“[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]”;

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, “la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art.

193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di seguito esplicitato:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194 oltre a quanto portato all'esame della stessa seduta consiliare di approvazione della presente deliberazione e già dotati di idonea copertura finanziaria;
 - lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
 - gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati e vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
 - dette correzioni si sono concretizzate da un punto di vista amministrativo-contabile nelle seguenti delibere di variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio:
 - Giunta Comunale n. 36 del 07.03.2019 ratificata dal Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2019
 - Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2019
 - Giunta Comunale n. 49 del 28.03.2019
 - Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2019
 - Consiglio Comunale n. 19 del 07.06.2019
 - Giunta Comunale n. 94 del 27.06.2019 la cui ratifica da parte dell'organo Consiliare è posta all'ordine del giorno della seduta convocata in data odierna
 - la gestione di competenza (per gli esercizi 2019-2021) e di cassa (per l'esercizio 2019) relative alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presentano una situazione di equilibrio, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione (Allegato A);
 - la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 - un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 - il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015;
 - il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
 - in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:
 - commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
 - ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
-

Documenti di riferimento	Anno	Spesa di personale	Spesa rimborso interessi	Spesa rimborso mutui	Entrate correnti	Indicatore %
Rendiconto	2017	3.728.367,48	403.140,81	722.311,51	20.813489,76	23,32
	2018	3.709.512,81	374.042,42	727.343,56	20.215.755,80	23,80
Bilancio di previsione	2019	4.152.949,87	344.943,72	756.442,26	18.879.059,64	27,83
	2020	4.090.282,87	314.674,64	786.711,34	18.788.959,64	27,63
	2021	4.090.282,87	283.188,08	818.197,90	18.757.459,64	27,68

analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelare l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.

- in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione al nuovo equilibrio di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal dettato dell'articolo 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 [Legge di bilancio 2017], come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato B)
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.
- in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato";
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Richiamato che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove ritenuto necessario, occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell'articolo 175 comma 8 del TUEL:

[...] "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. "[...]

Acquisito che occorre procedere all'analisi di tutte le poste di bilancio e ritenuto necessario applicare al documento contabile autorizzatorio le seguenti variazioni così come circostanziata all'allegato modello (allegato C) ivi riportata per saldi:

Tipo variazione	2019	2020	2021
Variazione in aumento	422.923,48	1.281,00	1.281,00
Variazione in diminuzione	775.485,90		
Saldo variazione di ENTRATA	352.562,42	1.281,00	1.281,00

Tipo variazione	2019	2020	2021
Variazione in aumento	452.460,26	11.281,00	11.281,00
Variazione in diminuzione	805.022,68	10.000,00	10.000,00
Saldo variazione di SPESA	352.562,42	1.281,00	1.281,00

Considerato che nella variazione di assestamento generale è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione pari ad € 94.901,98 si riepiloga, nel prospetto che segue, la composizione dell'avanzo risultante dopo le variazioni intervenute in corso d'anno:

	Risultato di amministrazione	Utilizzi dell'avanzo	Residuo
Parte accantonata	5.215.254,55	213.022,10	5.002.232,45
Parte vincolata	1.787.518,42	1.050.201,98	737.316,44
Parte destinata	668.149,72	423.800,00	244.349,72
Parte disponibile	2.294.784,58	381.600,00	1.913.184,58

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato unitamente al documento unico di programmazione (DUP) con deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente,

Vista la relazione del dirigente dell'area economico finanziaria (allegato D)

Acquisito il parere favorevole rilasciati ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo unico di revisione;

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194 tranne quelli portati all'approvazione nella stessa seduta consiliare del presente atto,;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
- alla data del presente provvedimento risulta rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-732 della legge n. 208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto di detti vincoli per l'esercizio in corso;

Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la variazione di bilancio così come circostanziata all'allegato modello (allegato C)

Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo unico di revisione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **28-06-2019**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Iole Tommasini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

1.03.1.110 capitolo 169000

Monte Argentario, **02-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

Rilevato che l'art. 194 citato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Che in data 04.06.2019 è stata notificata la sentenza n. 501/2019 del 14.05.2019 (allegato A), emessa dal Giudice di Pace di Grosseto nel ricorso iscritto al N. 242/2018 Reg. Gen., con la quale Fronzoni Anna, difesa dall' Avv.to Paola PUCINO, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di € 2.052,22 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi a far data dal 02 maggio 2015 sino al giorno della sentenza, oltre le spese di giudizio determinate in € 125,00 quali spese non imponibili ed € 1500,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso forfetario del 15% su diritti e onorari, Iva e C.A.P. come per legge, con messa a carico della parte soccombente delle spese di CTU corrispondenti ad € 915,00 anticipate in corso di causa dall' attrice.

Che, in relazione al sopra citato debito, l' Avv. Paola PUCINO ha richiesto il pagamento delle somme derivanti dalla predetta sentenza a favore della propria assistita come di seguito analiticamente specificate:

sorte	€	2.052,22
rivalutazione:	€	53,36
capitale rivalutato	€	2.105,58
intressi	€	25,51
rivalutazione + int.	€	78,87
capitale rival. + int.	€	2.131,09
onorari avvocato	€	1.500,00
spese generali 15%	€	225,00
CAP 4%	€	69,00
IVA 22%	€	394,68
TOTALE	€	2.188,68
SPESE ESENTI	€	125,00

RIMBORSO SPESE CTU € 915,00

TOTALE COMPLESSIVO € 5.359,77

Considerato che in relazione a quanto comunicato dall' Avvocato di parte (nota prot. 19878/2019 in atti presso l'ufficio contenzioso) si ritiene opportuno non dare corso ad appello avverso la predetta sentenza stante il dimezzamento delle pretese già applicato dall'adito Giudice in corso di causa.

Che in data 19.06.2019 è stata comunicata a questa Amministrazione la sentenza n. 475/2018 (Allegato B) emessa dal TAR Toscana con la quale Paolo SURIANO, difeso dall' Avv. Mario LUPI, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese nel ricorso iscritto al N. 26/2018 REG. GEN. liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA e CAP di legge oltre al rimborso del contributo unificato.

Che in relazione al sopra citato debito l' Avv. Mario Lupi, con pec del 19.06.2019 assunta al protocollo generale al n. 19436/2019, ha comunicato al Comune di Monte Argentario la quantificazione delle somme dovute al proprio assistito ammontanti ad € 4.677,36 omnicomprensivi così analiticamente specificati:

onorari di giudizio liquidati	€	3.000,00
spese generali 15%	€	450,00
CAP 4%	€	136,00
IVA 22%	€	789,36
Rimborso contributo unificato	€	300,00
TOTALE	€	4.677,36

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all'avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti dei procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo c.a.p. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010 ; 10997/2007 ; 8059/2007) e pertanto ne consegue (Cass. 9315/2013 ; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003);

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra indicati, stante le condizioni e le circostanze nelle quali gli stessi si sono formati, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far lievitare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo

previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 relativo al “riconoscimento di legalità di debiti fuori bilancio”;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi dell' art. 194 Lettera a) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, al fine di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far lievitare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione, il presente debito fuori bilancio ammontante in complessivi € 10.037,13 così come dettagliatamente descritto in narrativa che si intende qui integralmente riportata.
- 2) di dare atto che la spesa relativa al succitato debito fuori bilancio trova copertura al capitolo 169000 cod. 0103110 del Bilancio 2019 - 2021 e che tale spesa sarà esigibile nell'anno 2019;
- 3) di inviare ai sensi dell'art. 23 c. 5 della L .27/12/2002 n. 289 la presente deliberazione agli Organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei Conti.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: ART.194 D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000.DEBITO FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **19/07/2019**

**IL RESPONSABILE
DELLA MONACA
VINCENZO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: ART.194 D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000.DEBITO FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **19-07-2019**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

Rilevato che l'art. 194 citato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Con riferimento al punto a) di cui al sopraccitato art. 194, considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all'avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza , gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo CPA. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010 ; 10997/2007 ; 8059/2007) (Cass. 9315/2013 ; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003).

Che in data 25/03/2019 la Provincia di Grosseto, con PEC n. 8601 ha comunicato a questa Amministrazione che è in corso di liquidazione l'importo totale di quanto disposto con **Sentenza n. 26062/2018** emessa il 10/07/2018 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 31/07/2018 a favore del procuratore antistatario del sig. D'Alessio Antonio, Avv. to Pannacciulli Francesca Romana con studio Legale a Roma in Viale Libia 33, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Comune di Roma Capitale – Prefettura di Roma – Comune di Capalbio – Comune di Fiumicino - Comune di Carloforte – Prefettura di Terni – Capitaneria di Porto di Livorno, Agenzia Entrate Riscossione – Provincia di Grosseto, al pagamento in solido con rifusione delle spese di lite che liquida in € 300.00 per spese ed € 995.00 per compensi professionali oltre accessori di legge, per un totale di € 745.01.-

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al

pagamento, ammonta ad € 74.50;

Che in relazione al sopra citato debito, la Provincia di Grosseto ha già comunicato le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario.-

Che in data 18/02/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 27/2019** emessa il 15/01/2019 dal Giudice di Pace di Grosseto, depositata in cancelleria il giorno 18/02/2019 a favore del procuratore antistatario della sig.ra De Vinco Carla, Avv. ti Michele Di Francesco e Massimiliano Pollice del Foro di Roma nonché dall'Avv. Francesco Amerini del foro di Grosseto, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 150.00 oltre € 43.00 per spese oltre IVA, CAP e 15% spese forfettarie per un totale di € 261.87.-

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato gli Avv. ti sopra citati a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato ai medesimi.-

Che in data 11/04/2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione, con PEC n. 10940 ha comunicato a questa Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con **Sentenza n. 36658/2018** emessa il 25/10/2018 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 05/11/2018 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Saliva Federica, Avv. to Andrea Corsetti con studio Legale a Roma in Via Annia Regilla 194, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Roma Capitale - Prefettura di Roma – Comune di Orbetello – Unione dei Comuni del Medaniene - Comune di Ariccia – Unione dei Comuni Lucretili-Enrici – Comune di Marano Equo - Agenzia Entrate Riscossione, al pagamento in solido con rifusione delle spese di lite che liquida in € 237.00 per spese ed € 1.200.00 per compensi professionali oltre accessori di legge, per un totale di € 1.672.20.-

Tuttavia la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, richiesta da Agenzia Entrate ammonta ad € 159.46;

Che in relazione al sopra citato debito, Agenzia delle Entrate ha già comunicato le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario.-

Che in data 03/06/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 570/2019** emessa il 27/05/2019 dal Giudice di Pace di Grosseto, depositata in cancelleria il giorno 30/05/2019 a favore del procuratore antistatario del sig. Pisanti Alberto, Avv. to Domenico Columbra, con studio Legale a Roma in Via Archimede 143 il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 173.00 di cui € 43.00 per spese ed € 130.00 per compensi oltre rimborso spese generali CPA ed IVA per un totale di € 232.69.-

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l' Avv. to sopra citato a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario

intestato ai medesimi.-

Che in data 28/05/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 555/2019** emessa il 20/05/2019 dal Giudice di Pace di Grosseto, depositata in cancelleria il giorno 24/05/2019 a favore del procuratore antistatario del sig. Marraffa Roberto, Avv. to Maria Grazia Franco con studio Legale a Roma in Via Vespasiano 49, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 123.00 di cui € 43.00 per spese ed € 80.00 per compensi oltre rimborso spese generali CPA ed IVA per un totale di € 159.73 .-

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l' Avv. to sopra citato a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato ai medesimi.-

Che in data 05/06/2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione, con PEC n. 17591 ha comunicato a questa Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con **Sentenza n. 30823/2017** emessa e depositata il giorno 02/11/2017 dal Giudice di Pace di Roma a favore del procuratore antistatario della sig.ra Nigris Cosattini Paola, Avv. to Gianluca Fontanella con studio Legale a Roma in Via Pineta Sacchetti 2014, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Roma Capitale - Comune di Orbetello – Agenzia Entrate Riscossione, al pagamento in solido con rifusione delle spese di lite che liquida in € 237.00 per spese ed € 500.00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese professionali 15% come per Legge, per un totale di € 920.39.-

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 230.09;

Che in relazione al sopra citato debito, Agenzia delle Entrate ha già comunicato le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario.-

Che in data 30/05/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 307/2019** emessa e pubblicata il giorno 17/04/2019 dal Giudice del Tribunale ordinario di Grosseto a favore del procuratore antistatario del sig. Sorrentini Guglielmo, Avv. Sorrentini Sergio con studio Legale a Grosseto in Via Puglie 34, il quale ha ottenuto la totale riforma della sentenza n. 260/2013 del Giudice di Pace di Orbetello con conseguente condanna del Comune di Monte Argentario a corrispondere, in proprio favore, il pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio nonché al pagamento delle spese comminate per il secondo grado di giudizio richiesto dall'Avv. Sorrentini Sergio. -----

Pertanto la somma complessiva da corrispondere in totale riforma della sentenza n. 260/2013 emessa dal Giudice di Pace di Orbetello è pari a € 800,00 quale compenso professionale oltre rimborso spese generali e CPA per un totale di € 956,80 come si evince dalla copia della sentenza giacente agli atti ma non allegata alla presente.

Relativamente alle spese di giudizio stabilite dal giudice del Tribunale Ordinario che si è espresso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Orbetello, queste vengono determinate in € 1.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali e CPA per un totale di €1.196,00 come si evince dalla copia della sentenza giacente agli atti ma non allegata alla presente.

Che in relazione al sopra citato debito, l'Avv. Sorrentini Sergio ha già comunicato le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario.-

Che in data 06/06/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 12355/2019** emessa il 30/03/2019 dal Giudice di Pace di Roma, depositata in cancelleria il giorno 08/05/2019 a favore del procuratore antistatario del sig. Lisi Alessio, Avv. to Di Fonso Simona, con studio Legale a Roma in Via Caio Mario 13 il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 150.00 di cui € 50.00 per spese ed € 100.00 per compensi oltre oneri ed accessori di Legge di € 195.91 .-

Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, ammonta ad € 97.95;

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l'Avvocato sopra citato a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato ai medesimi.-

Che in data 01/07/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Ordinanza del Giudice di Pace di Velletri nella causa di cui al R.G. 3175/2018** emessa il 30/03/2019 per la quantificazione delle spese, a favore del procuratore antistatario del sig. Prestipino Daniele, Avv. to Mauro De Luca, con studio Legale a Castrovillari in Corso Garibaldi 333 il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Agenzia della Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 43.00 per spese ed € 120.00 per compensi, oltre oneri ed accessori di Legge, per un totale di € 186.52 .-

Che in relazione al sopra citato debito, l'Avv. Mauro De Luca ha già comunicato le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario.-

Che in data 02/07/2019 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, **Sentenza n. 651/2019** emessa il 10/06/2019 dal Giudice di Pace di Grosseto, depositata in cancelleria il giorno 14/06/2019 a favore del procuratore antistatario del sig. Bianciardi Gino, Avv. to Roberto Burzi con studio Legale a Grosseto in Via Lombardia 24, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, al pagamento delle spese di lite

che liquida in complessivi € 238.00 di cui € 43.00 per spese ed € 195.00 per compensi

oltre rimborso spese generali CPA ed IVA per un totale di € 327.53.-

Che in relazione al sopra citato debito, il Comune di Monte Argentario ha inviato l' Avv. to sopra citato a comunicare le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario intestato al medesimo.-

Che in data 08/07/2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione, con PEC n. 21768 ha comunicato a questa Amministrazione di avere liquidato l'importo totale di quanto disposto con **Sentenza n. 20326/2018** emessa il 25/10/2018 dalla Corte di cassazione, depositata in cancelleria il giorno 05/11/2018 a favore del procuratore antistatario della sig.ra Angeloni Eleonora, Avv. to Spada Tommaso con studio Legale a Roma in Via Annia Regilla 194, la quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario, solidale con Agenzia Entrate Riscossione, al pagamento in solido delle spese di lite che liquida in € 200.00 per spese ed € 1.000.00 per compensi professionali € 135.00 per spese di precetto oltre accessori di legge per un totale di € 1.600.46.-

Tuttavia la quota parte spettante a questa Amministrazione condannata solidale al pagamento, richiesta da Agenzia Entrate ammonta ad € 800.23;

Che in relazione al sopra citato debito, Agenzia delle Entrate ha già comunicato le modalità di accredito ed il numero del conto corrente bancario.-

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 relativo al “riconoscimento di legalità di debiti fuori bilancio”;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Per quanto sopra esposto, di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio sopra indicato, stante le condizioni e le circostanze nelle quali gli stessi si sono formati, e che il presente provvedimento risponde comunque all'esigenza di evitare ulteriori contenzioso suscettibili di far lievitare la spesa a carico dell'Amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

D E L I B E R A

- 1) di disporre il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL comma 1 lett. a) per l'importo complessivo di € 4.683,37 come si evince dai

documenti depositati in atti;

2) di dare atto che la spesa relativa ai succitati debiti fuori bilancio riconosciuti e ammontanti complessivamente ad € 4.683,37 trova copertura al capitolo 169000 cod. 0103110 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e che tale spesa sarà esigibile nel 2019;

3) di dare mandato agli uffici finanziari dell'Ente di liquidare e pagare complessivi € 4.683,37 ai soggetti meglio descritti in narrativa e che la stessa rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL 267/2000;

4) di inviare ai sensi dell'art. 23 c. 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002 la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.